

Camera dei deputati

XIX Legislatura

XII Commissione (Affari sociali)

Documento di osservazioni e proposte

**“Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e
disposizioni relative alla responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie”**

(A.C. 2700)

28 gennaio 2026

AC 2700 - Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

innanzitutto, desideriamo esprimere un sincero ringraziamento per l'opportunità concessa a Confartigianato di apportare il proprio contributo nell'ambito dell'esame dell'AC 2700 "Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Il legislatore, a partire dalla legge n. 42 del 1999, ha avviato un processo strutturato di riforma delle professioni sanitarie, completato con le leggi n. 251 del 2000 e n. 43 del 2006, che ha condotto al riconoscimento di 22 profili già appartenenti alle arti e professioni sanitarie ausiliarie come professioni sanitarie autonome e laureate. Il profilo dell'odontotecnico è rimasto escluso da tale percorso, non per ragioni di incompatibilità ordinamentale, ma per effetto di criticità di natura procedurale e istituzionale successive alla riforma del Titolo V della Costituzione.

L'attuale disciplina dell'odontotecnico continua a fondarsi sul Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334, fonte risalente a quasi un secolo fa, anteriore alla Costituzione, incompatibile con l'attuale sistema delle fonti del diritto sanitario. Tale assetto risulta oggi inadeguato rispetto al livello di responsabilità esercitato, alla complessità tecnologica delle prestazioni rese, agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

L'impresa di odontotecnica è un'attività svolta prevalentemente in forma artigiana specializzata nella fabbricazione e riparazione di protesi dentarie e altri dispositivi medici su misura, realizzati su prescrizione di un medico odontoiatra ed è direttamente assoggettata agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745, in particolare in materia di valutazione di conformità, gestione del rischio, vigilanza e tracciabilità. Il diritto europeo richiede elevati *standard* di competenza, responsabilità e formazione, che risultano incoerenti con la permanenza dell'odontotecnico nell'ambito delle arti sanitarie ausiliarie.

Il Consiglio Superiore di Sanità ha definito l'odontotecnico come professionista sanitario che opera quale fabbricante di dispositivi medici su misura, agisce sulla base della prescrizione dell'odontoiatra, non svolge atti clinici, diagnostici o terapeutici.

Il Consiglio di Stato – Sezione III, sentenza n. 932 del 30 gennaio 2024, ha affermato in modo espresso che la richiesta di riconoscimento dell'odontotecnico quale professione sanitaria è giuridicamente legittima; essa non comporta invasione di competenze della professione odontoiatrica. L'evoluzione richiesta riguarda esclusivamente lo *status* formativo e

ordinamentale. La sentenza ha riformato la pronuncia del TAR Lazio, Sez. III-*quater*, n. 2891/2022, superando il parere negativo del Ministero della Salute.

La Corte costituzionale (sent. n. 423/2006 e giurisprudenza costante) ha chiarito, infine, che il legislatore è tenuto a adeguare l'ordinamento alle trasformazioni delle professioni sanitarie; tale adeguamento è funzionale alla tutela effettiva del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione.

In conclusione, non si propone quindi alcuna modifica delle competenze professionali dell'odontotecnico, ma esclusivamente l'adeguamento dello *status* ordinamentale e formativo, come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa.